



CENTRO STUDI e FORMAZIONE PROFESSIONALE E.S.S.E.

CODICE DI CONDOTTA

L'Affiliato al **CENTRO STUDI E.S.S.E.** esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi dei propri associati, assicurando la conoscenza delle norme e delle Leggi nella propria materia professionale.

Le norme deontologiche sono essenziali per la tutela, dei valori e degli scopi di ciascuna Associazione Aderente nel rispetto dei rapporti tra colleghi a salvaguardia dell'immagine dell'Associazione.

PRINCIPI GENERALI

ART.1 Ambito di applicazione

Il rispetto delle norme deontologiche è obbligatorio per tutti gli affiliati al CENTRO STUDI E.S.S.E. nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

ART.2 Potestà disciplinare

Spetta agli organi disciplinari la potestà di determinare le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.

ART.3 Doveri di probità, dignità e decoro

L'Aderente deve far ispirare la condotta dei propri Associati all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

3.1 – Deve fornire un chiaro esempio di rettitudine e di specchiata condotta civile e morale, anche al di fuori dall'esercizio della professione, in modo da mantenere alto l'apprezzamento della categoria.

3.2 – Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'Associato cui sia imputabile un comportamento scorretto nei confronti di colleghi.

3.3 – L'Associato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività professionale quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine dell'Aderente.

3.4 – L'Associato che abbia riportato condanne per reati contro il patrimonio non può essere iscritto all'Associazione Aderente.

ART.4 Doveri di lealtà fedeltà e correttezza

L'Associato di ciascuna Associazione Aderente deve svolgere la propria attività professionale con lealtà correttezza.

4.1 Nell'esercizio della sua professione, non deve perseguire interessi di natura economico-patrimoniale, per non violare i principi di indipendenza e di obiettività che sono propri del mandato.

4.2 Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'Associato che compia atti contrari all'interesse del proprio cliente e che possa danneggiare l'immagine dell'Associazione.



ART.5 Doveri di diligenza

L'Associato di ciascuna Associazione Aderente al CENTRO STUDI E.S.S.E. deve adempiere ai propri doveri professionali con la massima diligenza.

ART.6 Doveri di riservatezza

E' dovere fondamentale degli Associati delle Aderenti mantenere la riservatezza sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui pervenute nell'ambito dello svolgimento dell'incarico.

6.1 – L'Associato è tenuto a garantire il rispetto della riservatezza professionale anche da parte dei propri collaboratori.

ART.7 Doveri di competenza

L'Associato dell'Aderente non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza ed organizzazione di mezzi e persone.

7.1 – L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgerlo, nel caso di sopravvenuta difficoltà deve informare il proprio cliente che potrà valutare la sua sostituzione con altro professionista

ART.8 Doveri di aggiornamento professionale

E dovere dell'Associato dell'Aderente al CENTRO STUDI E.S.S.E., curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività.

8.1 – L'Associato è tenuto a mantenersi aggiornato sulle normative in vigore e nel rispetto del regolamento dei crediti formativi approvato dall'associazione.

ART.9 Informazioni sull'esercizio professionale

E' consentito all'Associato dell'Aderente dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di riservatezza.

9.1 – Quanto ai mezzi di informazione, devono ritenersi vietati i mezzi di divulgazione anomali e contrari alla dignità professionale, le sponsorizzazioni.

9.2 – Quanto ai contenuti della informazione deve ritenersi vietata la divulgazione di dati che riguardano terze persone e nominativi dei clienti in conformità alle disposizioni sulla privacy e sulla tutela dei dati personali.

ART.10 Dignità professionale

L'Associato dell'Aderente deve astenersi dal ricorrere a mezzi incompatibili con la dignità professionale per ottenere nuovi incarichi. Non deve esaltare le proprie qualità a scapito degli altri associati o fornire vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale. Deve comportarsi con i colleghi dell'associazione secondo i principi e le regole generali della libera concorrenza con particolare attenzione a che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale.

ART.11 Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive



Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'Associato dell'Aderente deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei colleghi.

ART.12 Uso del logo

L'Associato dell'Affiliata potrà inserire sulla propria targa professionale il logo dell'Associazione con la relativa denominazione rispettando le forme e i contenuti nonché i colori che lo compongono. Non è consentito all'Associato il disconoscimento dell'appartenenza all'Associazione Aderente al CENTRO STUDI E.S.S.E.

ART.13 Regolamentazione dell'attività professionale

L'Associato dell'Aderente dovrà garantire alla propria clientela la disponibilità della propria organizzazione per un numero congruo di ore settimanali e secondo le consuetudini locali.

ART.14 Ubicazione della propria attività professionale

E' fatto obbligo all'Associato dell'Aderente di comunicare, tempestivamente, eventuali variazioni di indirizzo, numeri telefonici ed eventuali denominazioni del proprio studio. Inoltre, potrà comunicare l'indirizzo e-mail al fine di poter inviare e ricevere notizie anche di interesse associativo come ad esempio le informazioni, gli aggiornamenti e i programmi della sede provinciale oltre alle convocazioni per le assemblee provinciali e quelle dirigenziali.

RAPPORTI CON I COLLEGHI

ART.15 Rapporto di colleganza in genere

L'Associato dell'Aderente deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato al rispetto, correttezza e lealtà. L'Associato al quale viene richiesta una prestazione professionale, prima di dare il proprio assenso, avrà cura acquisire tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una corretta valutazione delle problematiche esistenti.

ART.16 Rapporti con l'Associazione

L'Associato dell'Aderente ha il dovere di collaborare con gli Organi Direttivi e le sedi territoriali di appartenenza, per l'attuazione delle finalità istituzionali e aver rispetto delle cariche dirigenziali.

16.1 – L'Associato chiamato a far parte del gruppo dirigenziale dell'Associazione deve adempiere all'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse della stessa.

16.2 – I rapporti con i dirigenti devono essere improntati alla dignità e al reciproco rispetto.

ART.17 Rapporti con i collaboratori dello studio

L'Associato dell'Aderente deve consentire ai propri collaboratori di studio di migliorare la preparazione professionale.

ART.18 Notizie riguardanti il collega

L'Associato dell'Aderente deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega ed in particolare sulla sua condotta e suoi presunti errori o incapacità.



ART.19 Consulenze a terzi

L'Associato dell'Aderente ha il diritto/dovere di effettuare consulenza a terzi previa corresponsione di un compenso adeguato. Qualora nell'espletamento dell'incarico professionale l'Associato si trovasse a dover criticare l'operato di un collega dovrà tenere un comportamento improntato ai principi di equità, correttezza e trasparenza

ART.20 Norma di chiusura

Le disposizioni specifiche di questo codice deontologico costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi e rappresentano una indicazione di base dei codici deontologici delle singole Associazioni Aderenti. La conoscenza ed il rispetto delle norme stesse rappresentano un obbligo per tutti gli associati.

ART.21 Provvedimenti alle violazioni

È a discrezione del Collegio dei Probiviri del CENTRO STUDI e FORMAZIONE PROFESSIONALE E.S.S.E. invitare le singole Associazioni Aderenti a comminare le sanzioni in caso di violazione anche ad uno solo degli articoli che formano il presente codice deontologico. Si deve intendere per sanzione, a seconda della gravità del caso, a) il richiamo; b) la censura. In caso di gravi violazioni o di recidività nelle trasgressione delle norme potrà proporre la sospensione temporanea e/o l'espulsione dall'associazione.